



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio bonifiche e rifiuti

Determinazione N. 2503 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECO-METAL SRL ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA DELL'ARTIGIANATO, 26 SALZANO (VE). MODIFICA.

-

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

- i. il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";
- ii. il Regolamento Ue 715/2013 recante i "Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- iii. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- iv. il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- v. le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste" del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 "i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico" da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- vi. il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- vii. il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- viii. il D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020 e ss.mm.ii che reca gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;

- ix. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- x. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132/2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- xi. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xii. il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";
- xiii. il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- xiv. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)";
- xv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xvi. la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xvii. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xviii. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 "Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti" contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xix. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xx. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xxi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxii. le "linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti "Task 01.02.02", approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- xxiii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xxiv. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;

Richiamati:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii. la L.R. n. 12 del 27.05.2024 " Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), valutazione di impatto ambientale (Via), valutazione d'incidenza ambientale (Vinca) e autorizzazione integrata ambientale (Aia);
- iii. il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di VINCA;
- iv. il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di VINCA, ai sensi dell'art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024;
- v. il decreto direttoriale n. 15/2025 “Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.”

Visto che la ditta Eco-Metal Srl è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio prot. n. 35697 del 31.05.2024, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, per l'impianto sito in Via dell'Artigianato 26 - Loc. Robegano - 30030 SALZANO VE;

Visto che con prot. 38722 del 06.06.2025 la Ditta ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione vigente, consistente nell'inserimento tra i rifiuti in ingresso del codice EER 120121 “*corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*” da sottoporre ad attività di messa in riserva R13, accorpamento R12^{acc}, selezione e cernita R12^{SC}, eliminazione delle frazioni estranee R12^{El} e recupero dei metalli R4;

Visto che:

- i. con prot. n. 44054 del 26.06.2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., è stata indetta la conferenza dei servizi ed è stata convocata la prima riunione in data 22.07.2025 per la valutazione del progetto presentato;
- ii. con prot. n. 50654 del 25.07.2025 è stato trasmesso il verbale prot. 50274 del 24.07.2025 relativo alla riunione svolta in data 22.07.2025, con il quale non si è ravvisata la necessità di chiedere integrazioni poiché non è emerso alcun elemento istruttorio da chiarire;
- iii. con la medesima nota di cui sopra è stato chiesto agli enti coinvolti il parere sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio della modifica dell'autorizzazione entro i successivi 20 giorni;
- iv. non sono stati acquisiti i pareri richiesti in quanto lo svolgimento della riunione aveva già permesso agli enti di esprimersi in merito alla modifica richiesta;

Dato atto che:

- i. con prot. n. 38722 del 06.06.2025 è stato acquisito agli atti della scrivente Amministrazione il modulo compilato di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia VINCA, come da Allegato A al D. Dir.R. Veneto n. 15 del 17.02.2025;
- ii. con nota prot. n. 43356 del 24.06.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, il modulo A di cui sopra, chiedendone una verifica di conformità;
- iii. con prot. n. 50129 del 23.07.2025 la Regione Veneto ha risposto che con l'acquisizione del modulo da parte della Città metropolitana di Venezia, non si rende necessaria l'attivazione di alcuna procedura di VINCA;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 604089 emessa da REVO Insurance SpA con scadenza il 24.06.2034 e dalla polizza RCI n. 100694399 emessa da Groupama Assicurazioni SpA, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 11.12.2025

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento Europeo n. 333/2011 e di certificazione ai sensi del Regolamento Europeo n. 715/2013 entrambe con scadenza il 10.04.2028;

Visto che con nota prot. 36850 DEL 30.04.2015 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che è presente agli atti della Scrivente Amministrazione, trasmessa con prot. 31069 del 22.06.2020, la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 38722 del 06.06.2025;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 03.11.2025, risulta rispettato;

DETERMINA

1. E' modificata l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L. R. 3/2000, alla ditta ECO-METAL S.r.l. (C.F. 03803060270) con sede legale in Via dell'Artigianato 26 - Loc. Robegano - 30030 SALZANO VE per l'impianto sito in Via dell'Artigianato 26 - Loc. Robegano - 30030 SALZANO VE per lo svolgimento delle attività di cui al successivo punto 6.
2. Il presente provvedimento è efficace dal giorno successivo alla data di ricevimento dello stesso e ha **validità fino al 05.06.2034**. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza. Il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno sei mesi prima della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
3. Dalla data della sua efficacia il presente provvedimento sostituisce il provvedimento prot.n. 35697 del 31.05.2024.

Garanzie finanziarie

4. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, in recepimento della presente autorizzazione secondo il modello trasmesso unitamente allo stesso provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
5. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.

RIFIUTI

6. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13 Messa in riserva: su tutte le tipologie di rifiuti in ingresso finalizzati al trattamento presso l'impianto stesso o presso altro impianto regolarmente autorizzati.

R12^A Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;

R12^{MI} Miscelazione non in deroga intesa come unione di due o più tipologie di rifiuti aventi diverso codice CER ma appartenenti al medesimo raggruppamento merceologico come riportato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, al fine del successivo invio della miscela ottenuta ad un diverso impianto di recupero;

R12^{SC} Selezione e Cernita Operazioni di selezione, cernita, disassemblaggio e sguainamento dei cavi;

R12^E : Eliminazione delle frazioni estranee di rifiuti in ingresso;

R4 Recupero dei metalli e dei composti metallici consistente in operazioni di selezione, cernita ed adeguamento volumetrico, per l'ottenimento di cessati rifiuti per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013.

R13/D15 Messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'attività e destinati a recupero/smaltimento presso impianti terzi.

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

7. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria sono quelle individuate nella **tabella 1** allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
8. La capacità complessiva istantanea di stoccaggio dei rifiuti conferiti in impianto e dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **559.5 tonnellate** (di cui al massimo **504 tonnellate** appartenenti ai paragrafi 3.1 e 3.2 del D.M. 05.02.98 e **31 tonnellate** prodotte in impianto). In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella **planimetria** e nella **Tabella 2** allegata al presente provvedimento.
9. Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito resta subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata.
10. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di recupero (R4) e per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può superare le **104 tonnellate/giorno**, e le **27.456 tonnellate/anno**.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti Europei:

11. Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di End of Waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali conformi ai Reg. UE n. 333/2011 e n. 715/2013.
12. L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla Scrivente **entro 30 giorni** dall'ottenimento.
13. L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Copia di tale certificazione e di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla Scrivente **entro 30 giorni** dall'ottenimento.

Prescrizioni operazioni

14. L'operazione di recupero R12^{EI}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state

rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.

15. L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa, ove indicata, sui rifiuti di cui alla **tabella 1** allegata al presente provvedimento, per la loro separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice CER, qualora il rifiuto di ingresso non sia già suddiviso per tipologie. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER riportati nella tabella di cui al punto 40 del presente provvedimento.
16. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
17. L'operazione di R12^M, consistente nella miscelazione "non in deroga", è consentita nell'ambito di ciascun raggruppamento merceologico individuato nella **Tabella 3** allegata al presente provvedimento.
18. Non possono essere sottoposti a miscelazione rifiuti che hanno già subito tale trattamento; a tal fine la ditta dovrà accertarsi che i rifiuti conferiti in impianto con il CER 19.12.XX e destinati alla miscelazione, non siano stati sottoposti ad operazioni volte a riunire rifiuti di diversa origine.
19. Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire ai sensi della D.G.R.V 119/2018 e del D.Lgs n. 152/2006 art. 187.
20. In particolare le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianto di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
21. Ai rifiuti ottenuti dalla miscelazione effettuata nell'ambito del raggruppamento dei rifiuti ferrosi sarà attribuito il codice CER 191202, mentre a quelli ottenuti dalla miscelazione effettuata nell'ambito del raggruppamento dei rifiuti non ferrosi sarà attribuito il codice CER 191203.
22. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
23. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

24. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV n. 119 del 07.02.2018 che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
25. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
26. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali.

Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.

27. I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER “voce a specchio” potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
28. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti in ingresso possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
 - CER 160214, 160216, 200136: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - CER 170411 “cavi con conduttore ricoperto”: i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi “vecchi” provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica.
29. I rifiuti in ingresso in impianto e consistenti in cavi elettrici a conduttore metallico, qualora non conferiti con il CER 170411, dovranno riportare nel formulario di identificazione rifiuto alla voce descrizione la dicitura “cavi elettrici”.
30. Per i cavi elettrici dismessi codificati con codici CER “non a specchio” ricevuti in impianto, oltre alla verifica della scheda di omologa di cui ai punti 24, 25 e 26, dovrà essere eseguito il controllo consistente nell'analisi visiva che escluda la presenza di sostanze quali oli – grassi o idrocarburi sulla parte superficiale della guaina esterna del cavo . Qualora tali verifiche diano esito negativo (assenza di sostanze pericolose) potranno essere ricevuti in impianto; diversamente andranno respinti dandone contestualmente comunicazione alla Città metropolitana di Venezia ed alla Provincia di provenienza del rifiuto;
31. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
32. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12, fatto salvo quanto previsto al punto 20, potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
33. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
34. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
35. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.
36. Il ritiro dei RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49 del 14.03.2014 per le operazioni di recupero autorizzate dal presente provvedimento è subordinato alla preventiva

presentazione a questa Amministrazione dell'Attestazione di Iscrizione al Centro di Coordinamento di cui all'art. 33 c. 2 del D.Lgs. n. 49/2014.

37. Su tutti i rifiuti metallici conferiti deve essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
38. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di esperti qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
39. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

Prescrizioni rifiuti prodotti

40. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) e/o in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 8, sono riportati nella tabella seguente:

CER	Descrizione
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150106	Imballaggi in materiali misti
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160205*
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160605	Altre batterie e accumulatori
170101	Cemento
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*
191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco sopra riportato, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 10. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.

41. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.
42. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti anche la **tabella A dell'Allegato 1**.
43. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti anche la **tabella B dell'Allegato 1**.
44. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello

specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.

45. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
46. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

47. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
48. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
49. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12SC.
50. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
51. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
52. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
53. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
54. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
55. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
56. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Prescrizioni generali

57. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni dettate dall'ULSS n. 13 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica con note prot. 3.4/40080 I VITA acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. 38398 del 12/05/2014 e prot. 3.4/ 32238 I VITA acquisita con prot. 32731 del 17/04/2015:
- a) L'utilizzo dei due mezzi semoventi muniti di benna a polipo non deve superare il limite complessivo di quattro ore al giorno;
 - b) Durante l'utilizzo dei mezzi dovrà essere garantito all'interno dei capannoni un sufficiente ricambio di aria mediante apertura di portoni e fenestrate;
 - c) La manutenzione dei mezzi e dei motori deve essere tale da mantenere contenute le emissioni;
 - d) Le cabine dei mezzi devono essere pressurizzate e dotate di filtri;
 - e) Durante l'uso dei mezzi non dovranno operare altri lavoratori all'interno dei capannoni;
 - f) Dovranno essere adottate le misure di protezione del personale e le misure di igiene ambientale indicate nelle conclusioni del documento di indagine presentato dalla ditta con prot. 32363 del 17.04.2015
58. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
59. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
60. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
61. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
62. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
63. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
64. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
65. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.

66. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
67. La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
68. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
69. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
70. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
71. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
72. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Salzano (VE) e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
73. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
74. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
75. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
76. E' fatta salva la conformità dell'impianto al DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti".
77. E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
78. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
79. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta ECO-METAL SRL e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", al Comune di SALZANO

VE, all'Ulss 3 Serenissima, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

MOD_RIF00_D01_rev05